

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Valutazione delle rimanenze per vendita al dettaglio del settore moda).

Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

- a) I° anno: 100 per cento del costo;
- b) II° anno: 70 per cento del costo;
- c) III° anno: 50 per cento del costo;
- d) IV° anno: 30 per cento del costo;
- e) V° anno: 10 per cento del costo;

f) dal VI° anno: valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o elle eliminazione dei beni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

7. 027 (ex 7. 0138.) Roberto Barbieri, Violante, Gambini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP).

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento in acconto dell'Irap segue le stesse regole vevoli per le im-

poste sui redditi ed è effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro il limite di presentazione della dichiarazione dei redditi, la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso del mese di novembre dell'anno di imposta.

3. Rimane salva la facoltà per il contribuente di versare l'imposta dovuta in unica soluzione.

7.039 (ex 7. 013.) Crosetto, Patria, Galvagno.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa. »;

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa »;

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ».

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

7. 028 (ex 7. 040.) Burlando.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

« 1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 032. (ex 7. 048.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

« 1. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 033. (ex 7. 052.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

« 1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 034. (ex 7. 042.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per il sostegno delle finalità di tutela ambientale connesse al settore della ricostruzione dei pneumatici usati, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'allegato A, parte II, di cui all'articolo 16, secondo comma, dopo il punto 3) è inserito il seguente:

« 3-bis) pneumatici ricostruiti per autovettura ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 (Editoria), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 4.000;

2003: — 4.000;

2004: — 4.000.

7. 035. (ex 7. 0. 58.) Alberto Giorgetti, Foti, Armani, Coronella, Ghiglia, Lamorte, Scalia, Zaccheo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per i percettori dei redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, impiegati da Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», sia residenti in Italia che all'estero e a prescindere dalla durata temporale del contratto, la base imponibile previdenziale e fiscale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è costituita dai redditi convenzionali stabiliti dai compensi convenzionali ai sensi della legge 29 agosto 1991, n. 288, determinati con Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

7. 029 (ex 7. 0. 59.) Mussi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo).

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22 che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle impostazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

7. 031 (ex * 8. 0. 19.) Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Stradiotto, Benvenuto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo di cui all'articolo 744-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità

generale dello Stato in materia di bilancio
apportare le seguenti variazioni:

2002: - 33.200;

2003: - 3.000.

7. 036 (ex 7. 0. 61.) Alberto Giorgetti,
Garnero Santanché, La Russa.

(A.C. 1984 - Sezione 7)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 44.

Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

45. Al decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, articolo 5, comma 1, le parole: *000 e 2001* sono sostituite dalle seguenti: *« fino al 2005 »*.

46. Nell'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole « 31 dicembre 2001 » sostituire con le seguenti: « 30 giugno 2002 »;

b) dopo le parole « 20 ottobre 1998, n. 368 » inserire le seguenti: « ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria ».

47. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad Internet quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l'anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso al Fondo.

48. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 31, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

49. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 apportare le seguenti modificazioni:

* a) all'articolo 7, comma 3, aggiungere alla fine la seguente lettera: « *i-bis*) il combustibile derivato da rifiuti »;

b) all'articolo 19, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. »;

* c) all'articolo 33, comma 8, sopprimere la lettera c);

d) all'articolo 41, comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: « anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h) una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai Consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale al fine del conseguimento degli obiettivi, globali di cui all'allegato E, let-

tera a). Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai Consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero. ».

* 50. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo possono optare, con preavviso di sei mesi, per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Conseguentemente, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 15-*bis*, sopprimere il comma 2, e sostituire l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 15-*bis* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 è sostituito dal seguente: « Il contratto collettivo nazionale di lavoro successivo a tale data disciplina le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi, che si trasformano, a domanda degli interessati, in rapporti a tempo pieno, con o senza opzione per l'esclusività di rapporto, ovvero in rapporti a tempo parziale. »;

b) sopprimere il comma 4 dell'articolo 15-*quater* e il comma 5, primo periodo, dell'articolo 15-*quinquies*.

Sono abrogate le disposizioni di legge, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevedevano penalizzazioni economiche e normative a parità di prestazioni lavorative in ambito dipendente, per i dirigenti nel ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extra muraria.

51. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: « In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia di questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni suc-

cessivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. ».

52. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo , comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

53. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

54. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e della Capitanata in particolare. 55L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.

* 56. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 290 del 17.8.1999, è differito al 30 giugno 2003.

57. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è soppresso il comma 82.

58. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n.144, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero del-

l'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni obiettivo 1, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.".

b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fini di dal bilancio statale alla SHRS ».

59. È prorogata per l'anno 2002, in favore dei Comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4 comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,5 milioni di euro.

60. All'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola "convenzione" aggiungere la seguente: « regionale ».

61. Per la realizzazione del programma « Genova capitale europea della cultura 2004 » è autorizzato un contributo al Comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

62. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del sop-

presso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza » gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente » anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 4875 come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tal caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare pane degli organismi collegiali.

63. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nella attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensata considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale » anche di livello generale » equivalente sul piano finanziario.

64. In sede di prima applicazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

65. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 338, le parole: « 1° dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ». All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dallo stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c) della legge n. 388 del 2000 e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

66. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

67. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

* 68. Nell'articolo 2, comma 1, n. 2), della legge 23 marzo 1973, n. 81, inserire all'inizio le seguenti parole: « Subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'amministrazione finanziaria per la precorsa gestione del compendio e ». Per consentire il risanamento ambientale e la valorizzazione del territorio, a titolo di compensazione del corrispettivo, comprensivo delle indennità di cui all'articolo 2, n. 3) della citata legge n. 81 del 1973, gli importi dovuti dal Comune di Vibo Valentia ai sensi della citata disposizione

possono essere corrisposti attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, con definizione in via convenzionale tra le amministrazioni interessate.

* 69. Il protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione, nell'università e della ricerca, il Dipartimento per le pari opportunità e la Fondazione IG Students del 20 luglio 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004. Entro il 28 febbraio 2002, nell'ambito della promozione dello iniziative occupazionali, Sviluppo Italia s.p.a. apporta in conto esercizio alla Fondazione le risorse occorrenti per lo svolgimento delle attività didattiche-formative già avviate. Gli oneri relativi agli anni scolastici successivi, nei limiti di complessivi ... milioni di euro, sono a carico, per un terzo ciascuno, del fondo per l'occupazione, del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e del fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse. Possono essere impegnate, se ricorrono le condizioni, anche le risorse derivanti dal Fondo sociale europeo. Le quote di programma non coperte da finanziamenti statali sono concordate, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche regionali, con le regioni, che possono contribuire con propri fondi.

* 70. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, e relativi provvedimenti di attuazione.

71. Il termine del 30 giugno 2001 previsto dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: « 30 giugno 2002 ».

72. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP s.p.a. e sulle modalità di ricorso alla citata società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, può avvalersi della citata società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.

* 73. Per il festival del cinema della città di Trento, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2002.

74. Nell'articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole «del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici» con le seguenti: «dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici».

* 75. Il comma 4, dell'articolo 1-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è sostituito dal seguente: «4. I rivenditori autorizzati possono vendere senza limiti temporali i valori postali con indicazione in lire relativi a tariffe postali in vigore al 31 dicembre 2001. I rivenditori autorizzati possono restituire, entro il 28 febbraio 2001, al consueto punto di approvvigionamento i valori postali espressi in lire e relativi a tariffe non più in vigore alla data del 31 dicembre 2001, ancorché non siano stati dichiarati fuori corso per l'affrancatura, ottenendo la contestuale sostituzione con valori in euro relativi a tariffe in vigore per un pari ammontare complessivo».

44. 2000. La Commissione.

*N.B.: Le parti contrassegnate con il simbolo * sono state dichiarate inammissibili.*

Aggiungere in fine il seguente articolo:

1. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, della legge recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (già AS 374-B, approvata il 29 novembre 2001) non si applica agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2, comma 1, della lettera a) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

44. 02001. Governo.

Al comma 49, lettera b), aggiungere, in fine, quanto segue: i rifiuti che, per effetto della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/199/CE e 2001/573/CE, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, non possono essere smaltiti in impianti autorizzati soltanto allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

0. 44. 2000. 5. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 49, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 27, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di smaltimento e l'esercizio degli stessi, concernenti i rifiuti classificati come pericolosi per effetto della decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/199/CE e 2001/573/CE, sono rilasciate dalle Regioni con un unico atto amministrativo entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

0. 44. 2000. 6. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 4 dell'articolo 44-bis dopo le parole: Ministro dell'Economia e delle finanze aggiungere le parole: di concerto con il Ministero dell'interno.

0. 44. 0800. 16. Lusetti, Boccia.

Al comma 6, sostituire le parole da: il fondo può fino alla fine del comma con le altre: la presente legge è finanziata annualmente dalla legge finanziaria.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 44. 0800. 26. Russo Spena, Giordano.

(A.C. 1984 - Sezione 8)**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

La I Commissione affari costituzionali
esaminato l'emendamento 44.703 del
Governo,

ritenuto che la disposizione in esame, volta a disciplinare le modalità di recupero e di riconversione produttiva delle aree industriali di Napoli-Bagnoli-Coroglio, nonché delle aree comprese tra i siti da bonificare di interesse nazionale e regionale previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, nonché alla materia del governo del territorio, di cui all'articolo 117, comma 3, rispetto alla quale allo Stato è rimessa la determinazione dei principi fondamentali;

rilevato che tale disciplina, per la parte in cui incide sulla materia del governo del territorio, può essere considerata recante la definizione di principi fondamentali relativi alle modalità e alle procedure di bonifica di siti ad alto rischio ambientale, in quanto la dizione « nonché delle aree comprese tra i siti da bonificare di interesse nazionale o regionale previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998 » sia da intendere riferita non solo all'area di Napoli-Bagnoli-Coroglio, ma al complesso dei siti individuati dal citato articolo 1, comma 4 [Venezia (Porto Marghera); Napoli orientale; Gela e Priolo; Manfredonia; Brindisi; Taranto; Cengio e Saliceto; Piombino; Massa e Carrara; Casal Monferrato; Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); Pitelli (La Spezia); Balangero; Pieve Vergonte; Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche); Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali); Pioltello e Rodano];

ritenuto che la previsione secondo la quale ai fini del recupero e della riconversione produttiva di dette aree viene stipulato un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali tra le amministrazioni e gli enti pubblici interessati non appare lesiva dell'autonomia degli enti territoriali qualora tale disposizione sia interpretata come volta ad indicare la procedura da applicare alla fattispecie, procedura che richiede il consenso unanime di tutti i soggetti che partecipano all'accordo, ivi compresi i rappresentanti degli enti territoriali interessati, e che prevede che nel caso in cui l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco agli accordi deve essere ratificata dal consiglio comunale,

ritenuto che la previsione di un decreto del ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità di esercizio delle attività di recupero e di riconversione delle aree suddette, non contrasti con l'articolo 118 della Costituzione in quanto atto di natura amministrativa in materia già definita di interesse nazionale dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 426 del 1998,

ritenuto che la previsione che demanda alla valutazione degli enti territoriali medesimi la possibilità di costituire, al fine di coordinare e indirizzare gli interventi di riconversione a fini produttivi delle suddette aree, Società di Trasformazione Urbana, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico sugli enti locali, alle quali successivamente cedere le quote di capitale da loro possedute per un ammontare complessivo non inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale, pur integrando con norma speciale la disciplina di cui al comma 4 del suddetto articolo 120, non appare lesiva dell'autonomia comunale in quanto rimette agli stessi enti territoriali la decisione circa la costituzione di dette società,

esprime sull'emendamento 44.703 ed i relativi subemendamenti 0.44.703.3, 044.703.4 e 0.44.703.5

PARERE FAVOREVOLE

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n.342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Riserve e fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.

6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli

elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53

della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 2002.

2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le

omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;

c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:

1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

1.549 euro per le società commerciali di persone;

2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;

5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica quali incaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:

1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;

2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del l'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.

7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 « ritardati od omessi versamenti diretti » e dall'articolo 14 « violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte » del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.

8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:

a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;

b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;

c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.

Compensazione n. 5.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa

delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.

Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge

n. 468 del 1978 *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 200.000;

2003: — 300.000;

2004: — 300.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 400.000;

2003: — 400.000;

2004: — 350.000.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 40.000;

2003: — 80.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 3.